

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

Art. 4

(Beneficiari e tipologie di intervento)

1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati a:

- a) l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;
- b) i conservatori di musica della regione.

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- a) iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione;
- b) progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- d) interventi di acquisizione, ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare ivi comprese le infrastrutture di ricerca;
- d bis)** iniziative di orientamento universitario.

(1)(2)(3)

2 bis. Per la tipologia di interventi di cui al comma 2, lettera d), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(4)

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 34/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

2 Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 24, L. R. 14/2016

3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 8, comma 11, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.